

presi gli impianti, gli arredi, i mobili e quant'altro esistente nell'immobile, di proprietà del venditore, e l'affitto all' S. N. F. C., per anni 29, di quanto oggetto del detto acquisto, "a condizione che l'Ente garantisca all'Istituto un reddito annuo nella misura del 5% del capitale investito, netto da ogni spesa di amministrazione e di manutenzione e da ogni tassa od imposta presente e futura".

Ha deliberato prescinde da una valutazione specifica, per la determinazione del prezzo, di tutto quanto costituisce il complesso mobiliare compreso nella vendita, che va accettato in blocco così come esiste.

Al momento di concretare lo schema del contratto di affitto con l' S. N. F. C., gli uffici dell'Istituto hanno ritenuto di dover interpretare la condizione voluta dal Consiglio nel senso che l'Ente locatario avrebbe dovuto, fra l'altro:

1°) assumere l'obbligo di pagare per tutta la durata della locazione un canone pari al 5% del prezzo di acquisto, aumentato di tutte le spese incontrate dall'Istituto per procedere all'acquisto stesso (notarili - tasse fisse - missioni di funzionari - documentazione eventuale, ecc.), fermo restando tale canone anche ove intervenissero speciali disposizioni di legge per riduzioni delle proporzioni;

2°) ad assumere a proprio carico, per